



# ALUMNI SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA  
FEDERALE PER LA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

## STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI SUFFP

### Art. 1 – Denominazione e sede

L'associazione **Alumni SUFFP** è costituita ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero. L'associazione ha sede a Zollikofen. In Svizzera tedesca l'associazione è denominata **Alumni EHB**, in Svizzera francese **Alumni HEFP**.

### Art. 2 – Finalità

- a) L'associazione nazionale coltiva una stretta rete di relazioni tra i propri membri, il pubblico e La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). In particolare promuove il contatto personale tra le diplomate e i diplomati di tutte le regioni linguistiche e i cicli di studio della SUFFP, come pure dei suoi istituti predecessori, al fine di instaurare e curare contatti a livello regionale e nazionale nonché tra diversi campi professionali.
- b) L'associazione promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze professionali tra i singoli membri e con lo SUFFP.
- c) L'associazione si impegna a favore del rafforzamento del sistema di formazione professionale duale.
- d) L'associazione si impegna a favore del rafforzamento del marchio «SUFFP».

### Art. 3 – Membri

#### Cpv. 1

L'associazione è composta da membri collettivi e membri individuali. In linea di principio tutti i membri hanno i medesimi diritti e doveri.

#### Cpv. 2

Quali membri individuali possono essere ammesse le seguenti persone:

- a) diplomate e diplomati di cicli di studio di Bachelor/Master, di cicli di studio pedagogici o di cicli di formazione continua della SUFFP (alumni SUFFP);
- b) studentesse e studenti di cicli di studio di Bachelor/Master, di cicli di studio pedagogici o di cicli di formazione continua della SUFFP (SUFFP students);
- c) persone attive in ambito scientifico, economico e politico ma orientate alla formazione professionale, che riconoscono le finalità dell'associazione e sono disposte a promuoverle (SUFFP friends institutions).

#### Cpv. 3

Quali membri collettivi possono essere ammesse persone giuridiche ed enti di diritto pubblico che riconoscono le finalità dell'associazione e sono disposti a promuoverle (alumni institutions). A tal fine designano una delegata o un delegato.

#### Cpv. 4

I membri sono tenuti a versare un contributo annuo di membro. Nel primo anno dopo il conseguimento del titolo allo SUFFP, gli alumni conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. a non devono versare alcun contributo. I membri dell'associazione che studiano allo SUFFP e i membri del comitato sono esentati dal versamento del contributo.

#### Cpv. 5

Un membro può comunicare il proprio recesso in ogni momento in forma scritta.

Cpv. 6

L'ammissione di membri è decisa dal comitato, che può escludere un membro se quest'ultimo non adempie i propri impegni finanziari o se compromette in modo essenziale la reputazione dell'associazione.

#### **Art. 4 – Organizzazione**

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) assemblea sociale;
- b) comitato.

#### **Art. 5 – Assemblea sociale**

Cpv. 1

L'assemblea sociale ordinaria si tiene nei primi sei mesi di ogni anno e prevede i seguenti compiti e competenze:

- a) eleggere il comitato nonché il o la presidente e il o la vicepresidente;
- b) approvare il rapporto annuale e il rendiconto annuale;
- c) conferire gli esoneri nell'ambito del comitato;
- d) modificare o completare gli statuti;
- e) sciogliere l'associazione.

Cpv. 2

La convocazione dell'assemblea sociale ordinaria spetta al comitato.

Cpv. 3

Il comitato può convocare in ogni momento un'assemblea sociale straordinaria.

Cpv. 4

L'assemblea sociale deve essere convocata almeno 30 giorni prima tramite invito. L'ordine del giorno è reso noto almeno una settimana prima dell'assemblea sociale.

Cpv. 5

Le richieste dei membri vengono trattate durante l'assemblea sociale se sono state presentate al comitato almeno 2 settimane prima.

Cpv. 6

Le deliberazioni dell'assemblea sociale sono prese per maggioranza semplice dei membri presenti. Esse sono considerate approvate se sono accolte da oltre la metà dei membri presenti.

#### **Art. 6 – Comitato**

Cpv. 1

Il comitato è composto da due o più membri, in particolare dal o dalla presidente e dal o dalla vicepresidente.

Cpv. 2

Una rappresentanza della SUFFP fa parte del comitato senza essere eletta dall'assemblea sociale. Detta rappresentanza è designata dalla Direzione della SUFFP.

Cpv. 3

Il comitato è eletto per una durata di 2 anni. I membri possono essere rieletti.

Cpv. 4

Il comitato svolge i propri compiti in modo autonomo, ad eccezione dell'elezione del o della presidente e del o della vicepresidente.

Cpv. 5

Le sedute del comitato sono convocate dal o dalla presidente.

Cpv. 6

Il comitato può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri oppure per circolazione degli atti. Le deliberazioni del comitato presuppongono la maggioranza semplice.

In caso di parità di voti, la decisione finale spetta al o alla presidente.

Cpv. 7

I membri del comitato sono a disposizione a titolo volontario. Essi hanno diritto al rimborso delle spese effettive derivanti dall'esercizio dei propri obblighi.

Cpv. 8

Il comitato dirige l'associazione ed è competente per tutte le questioni che non sono affidate ad altri organi. Il comitato esegue segnatamente i seguenti compiti:

- a) organizzare le attività dell'associazione;
- b) rappresentare l'associazione verso l'esterno e occuparsi delle pubbliche relazioni;
- c) definire il contributo di membro per membri individuali e membri collettivi;
- d) gestire la contabilità.

#### **Art. 7 – Gestione di dati personali**

I dati personali dei membri del comitato possono essere utilizzati soltanto se ciò è utile per le finalità dell'associazione.

#### **Art. 8 – Scioglimento**

Cpv. 1

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'assemblea sociale.

Cpv. 2

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio della stessa è trasmesso allo SUFFP, che deve amministrarlo ai sensi delle finalità dell'associazione.


#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

I presenti statuti sono stati approvati il 30 gennaio 2017. Sono entrati in vigore immediatamente.

I membri fondatori:

Luogo: Zollikofen

Data e firma: 30.01.2017

A handwritten signature consisting of several vertical, wavy strokes.A handwritten signature starting with a large 'B' followed by a long horizontal stroke and a loop.A handwritten signature with a series of connected, rounded loops.A handwritten signature that appears to be 'fu. furt'.A handwritten signature that appears to be 'fanti'.A handwritten signature consisting of a single vertical stroke with a small loop at the top.

Emik Fuff ✓